

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 3 **Imprese sociali** - operazioni straordinarie
- 3 **Quotazione PMI** - credito d'imposta per consulenze relative alla quotazione – disposizioni attuative
- 4 **Sisma centro Italia** – le Imprese possono richiedere contributi
- 5 **Scheda carburante** - proroga al 2019
- 5 **Spese formazione personale** - credito d'imposta – disposizioni attuative
- 6 **IVA UE** - aliquota ordinaria minima al 15% stabilita in via permanente

Prassi

- 7 **Dichiarazioni Iva 2018 incomplete** o non ancora presentate: le indicazioni per mettersi in regola
- 7 **Servizio ipotecario** - estensione delle modalità di versamento unitario
- 7 **Opzione IRI** per l'anno d'imposta 2017 - slittamento termini di applicazione regime: niente sanzioni
- 7 **Ricerca e sviluppo** - credito di imposta per investimenti in attività di R&S
- 8 **Locazioni brevi** - termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti
- 8 **Modello 730/2018** - criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 9 Codici tributo

L'Agenzia delle entrate informa

- 10 Software
- 10 Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

11	Assonime	✓ Determinazione dell'IRES e IRAP nella dichiarazione 2018
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Relazione sulla gestione
	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Attività per imposte anticipate – contabilizzazione e storno
	Assirevi	✓ Aumento di CS con esclusione del diritto di opzione – il parere del revisore sul prezzo di emissione delle azioni

Ordinary Assist

NORMATIVA

<p>Imprese sociali – operazioni straordinarie</p> <p>Indicate le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile.</p>	<p><i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 27/4/18 (G.U. n.139 del 18/6/18)</i></p>
<p>Rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie – l'impresa deve notificare Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, l'intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale. Il Ministero verifica che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario. Al termine dell'istruttoria, il Ministero rilascia l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego.</p> <p>Disciplina delle operazioni straordinarie - alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano le disposizioni del codice civile (artt. da 2498 a 2506-quater), avendo riguardo alla configurazione giuridica dell'ente avente la qualifica di impresa sociale.</p> <p>Devoluzione - In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista devoluzione del patrimonio l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione e l'ammontare del patrimonio da devolvere.</p>	
<p>Quotazione PMI - credito d'imposta per consulenze relative alla quotazione - disposizioni attuative</p> <p>Individuate le modalità e criteri di concessione del credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 89, della legge n. 205/2017, per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI sostenute a decorrere dall'1/1/18 fino al 31/12/20 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o SEE, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 23/418 (G.U. n.139 del 18/6/18)</i></p>
<p>Chi può beneficiare dell'agevolazione – le PMI che presentano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda; • operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli; • sostengono, a decorrere dall'1/1/18, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31/12/20, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o SEE; • presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente all'1/1/18; • ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31/12/20; • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea; • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni 	

Ordinary Assist

concesse dal Ministero;

- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento di esenzione.

Attività e costi ammissibili - sono ammissibili al credito d'imposta i costi direttamente connessi allo svolgimento di attività di **consulenza prestate da consulenti esterni**, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tra gli altri sono ammissibili i costi relativi alle seguenti attività:

- implementazione e adeguamento del sistema di **controllo di gestione**, assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività finalizzate ad attestare **l'idoneità della società all'ammissione** e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per **collocare** presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive e nella conseguente preparazione di un **report**, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due **diligence finanziaria**;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la **due diligence legale o fiscale** e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Agevolazione concedibile - il credito d'imposta può essere riconosciuto, fino a un importo **massimo di 500.000 euro**, nella misura massima del **50% dei costi** complessivamente sostenuti a decorrere dall'1/1/18 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31/12/20.

Richiesta - gli interessati inoltrano **all'indirizzo PEC** (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), tra l'1/10 dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31/3 dell'anno successivo, un'istanza formulata secondo lo schema allegato al decreto.

Sisma centro Italia – le imprese possono richiedere i contributi

Stabiliti i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei contributi in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24/8/16, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia, di cui all'art. 20, co. 2 del D.L. n. 189/2016

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/5/18 (G.U. n.142 del 21/6/18)

Chi può beneficiare dell'agevolazione - possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni le imprese aventi sede operativa nei comuni al momento dell'erogazione, incluse le imprese agricole i cui fondi siano situati in tali territori, che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24/8/16, investimenti produttivi.

Costi ammissibili – i contributi sono concessi a fronte dell'effettuazione di nuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti. I costi ammissibili devono riferirsi all'**acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali**, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di investimento proposto. Detti costi, agevolabili entro limiti diversi a seconda della natura, riguardano:

- suolo aziendale e sue sistemazioni;
- opere murarie ed assimilate, nonché infrastrutture specifiche aziendali, inclusi acquisto o realizzazione di

Ordinary Assist

nuovi immobili o ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;

- beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- (per le sole PMI), alcuni specifici costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma di investimento produttivo.

Richiesta – le imprese beneficiarie presentano la domanda al Vice Commissario.

Scheda carburante - proroga al 2019

Prorogato il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. È possibile utilizzare la **scheda carburante fino al 31/12/18**. Rimane fissata all'1/7/18 la decorrenza dell'obbligo di utilizzare carte di credito, carte di debito, carte prepagate e, in generale, mezzi di pagamento tracciabili, ai fini della deducibilità delle spese e della detraibilità dell'Iva per gli acquisti di carburante.

*Art. 1
decreto- legge 28/6/18, n.
79
(G.U. n.148 del 28/6/18)*

Spese formazione personale - credito d'imposta – disposizioni attuative

Emanate le disposizioni applicative del **credito d'imposta** per le spese di **formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, introdotto dall'art. 1, co. da 46 a 56, della legge n. 205/2017, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal «Piano Nazionale Industria 4.0» sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/17.

*Ministero dello sviluppo
economico, decreto 4/5/18
(G.U. n.143 del 22/6/18)*

Chi può beneficiare dell'agevolazione - le **imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere all'agevolazione in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Attività ammissibili - sono le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle **tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0». In particolare, sono ammissibili le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

✓ big data e analisi dei dati;	✓ prototipazione rapida;
✓ cloud e fog computing;	✓ robotica avanzata e collaborativa;
✓ cyber security;	✓ interfaccia uomo macchina;
✓ simulazione e sistemi cyber-fisici;	✓ manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
✓ sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);	✓ internet delle cose e delle macchine;
	✓ integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione sono ammissibili a **condizione** che:

- lo svolgimento sia espressamente disciplinato in **contratti collettivi** aziendali o territoriali depositati e;
- con dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa sia rilasciata a ciascun dipendente **attestazione dell'effettiva partecipazione** alle attività formative agevolabili.

Personale dipendente - è il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie.

Soggetti accreditati - Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di

Ordinary Assist

formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Spese ammissibili – sono ammissibili al credito d'imposta le sole **spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione** ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

Costo aziendale - è la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Sono ammissibili anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205/2017 e che partecipi in veste di **docente o tutor** alle attività di formazione ammissibili; in questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. Non sono ammesse altre spese diverse da quelle indicate.

Certificazione delle spese - l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal **revisore legale dei conti**.

Misura del credito d'imposta e modalità di fruizione - l'agevolazione spetta in misura del **40% delle spese ammissibili** sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;
- **non concorre** alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir.
- è **cumulabile** con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

IVA UE - aliquota ordinaria minima al 15% stabilita in via permanente

Pubblicata la direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio del 22/6/18, che ha stabilito in via permanente (finora era fissata in via provvisoria) che l'aliquota Iva ordinaria non possa essere inferiore al 15%.

Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio del 22/6/18 (G.U. dell'Unione europea del 27/6/18)

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Dichiarazioni Iva 2018 - incomplete o non ancora presentate: le indicazioni per mettersi in regola</p> <p>I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni (che decorrono dal 30/4/18) con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro "Va" della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l'istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza. Sono in arrivo i promemoria dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest'anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione Iva entro la scadenza del 30/4 o l'hanno presentata compilando solo il quadro "Va" con le informazioni e i dati relativi all'attività.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 129515 del 27/6/18</i></p>
<p>Servizio ipotecario - estensione delle modalità di versamento unitario</p> <p>A decorrere dall'1/7/18 il modello "F24" è utilizzato, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, correlati all'esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario, prodotti successivamente alla predetta data, per il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imposta ipotecaria; • imposta di bollo; • tasse ipotecarie; • sanzioni amministrative tributarie; • spese di notifica. <p>Le somme richieste ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, con avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell'art. 3-ter del decreto legislativo n. 463 del 1997, continuano ad essere corrisposte con le modalità previste dal decreto interministeriale 13/12/00.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 127680 del 26/6/18</i></p>
<p>Opzione IRI per l'anno d'imposta 2017 - slittamento termini di applicazione regime: niente sanzioni</p> <p>Con l'art. 1, co. 1063, della legge 27/12/17, n. 205, è stata rinvjata all'1/1/18 la decorrenza delle disposizioni contenute nel citato art. 55-bis del Tuir.</p> <p>Laddove gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017, versati su base previsionale (nel presupposto di dover percepire minori utili tassabili), risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente (art. 10 della legge 27/7/00, n. 212), non è contestabile la sanzione per carente versamento ex art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 18/12/97.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47 del 22/6/18</i></p>
<p>Ricerca e sviluppo - credito di imposta per investimenti in attività di R&S</p> <p>In risposta a un quesito concernente un caso concreto, è stato chiarito che gli investimenti non possono qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo in mancanza dei requisiti della novità e del rischio finanziario (nonché d'insuccesso tecnico) che</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 46 del 22/6/18</i></p>

7

Ordinary Assist

<p>dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo. Nel caso di specie, le attività poste in essere dalla società sono, a tutti gli effetti - anche per quanto riguarda le fasi propedeutiche o di studio - ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso; vale a dire, investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell'impresa e in quanto tali trattati sul piano economico-patrimoniale nonché in sede di rappresentazioni di bilancio alla stregua di immobilizzazioni.</p>	
<p>Locazioni brevi - termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati dei contratti conclusi per il loro tramite entro il 30/6 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. Tenuto conto che le specifiche tecniche sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12/6/18, per consentire ai soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di usufruire di un congruo termine per l'effettuazione dell'adempimento, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel 2017, il termine è stato fissato al 20/8/18.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 123723 del 20/6/18</i></p>
<p>Modello 730/2018 - Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi Sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 127084 del 25/6/18</i></p>
<p>Nello specifico, gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È, altresì, elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.</p>	

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
<p>Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana dei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "Z149" - denominato " ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, co. 745, della legge n. 205/2017"; • "Z150" – denominato "ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese individuali e familiari per riduzione versamenti – art. 1, co. 746, della legge n. 205/2017". 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 45 del 19/6/18</i></p>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p>Software</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di controllo a uso di banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.59) Modello F24; • software di compilazione (versione 1.0.1) e del software di controllo (versione 1.0.1) modello 770/2018. <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di visualizzazione e stampa modello 730-4 2018 (versione 1.0.0); • software di compilazione Studi di settore - Comunicazione anomalie 2018 (triennio 2014 -2016) (versione 1.0.0.). 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 16/6 al 30/6</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi software di controllo; • archivi provinciali Catasto Fabbricati – software Docfa; • tabelle codici modello F23; • archivi software di controllo modello F24; • tabella Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • archivi software di controllo riservato a banche, Poste e agenti della riscossione modello di versamento F24; • elenco banche convenzionate modello di versamento F24. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Determinazione dell'IRES e IRAP nella dichiarazione 2018: Assonime Illustrata la rilevanza che ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irap riveste la riformulazione di alcuni principi contabili nazionali, nonché il rapporto intercorrente tra il principio di derivazione rafforzata e le regole di contabilizzazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del bilancio.</p>	<p><i>Assonime, circolare n.15/2018</i></p>
<p>Gli esperti dell'Assonime hanno concentrato l'attenzione anche su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disposizioni relative al "rimpatrio" dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata • nuovo concetto di stabile organizzazione. • esclusione dal ROL dei dividendi da società controllate estere; • deducibilità del welfare aziendale: <p>Con riguardo all'Irap sono state esaminate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le regole di determinazione del valore della produzione dei soggetti passivi residenti in Italia che hanno stabili organizzazioni per le quali hanno optato per la branch exemption; • le deduzioni per i lavoratori stagionali. <p>In particolare, con riferimento al tema dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio l'Assonime ha esaminato le conseguenze di quelli che rivelino il deterioramento di un credito. Nello specifico, l'ipotesi esaminata è quella in cui nei primi mesi dell'anno - dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del bilancio - venga dichiarato il fallimento di un debitore e l'impresa sia tenuta ad anticipare la rilevazione della svalutazione/perdita dal credito, ai sensi dell'OIC 29 già nell'esercizio precedente. In tal caso gli esperti dell'Assonime hanno chiarito che la rilevazione della perdita ha origine da un atto valutativo del credito interno all'impresa, dunque il fatto sopravvenuto della dichiarazione di fallimento non modifica la natura del componente da rilevare nel bilancio dell'esercizio già chiuso – che è e rimane una perdita di natura valutativa – ma semmai può concorrere a definirne meglio il <i>quantum</i>. Di conseguenza, la perdita del credito può venire ad assumere rilevanza fiscale solo quando siano rispettati i limiti di deducibilità delle perdite di natura valutativa di cui all'art. 101, co. 5 del Tuir e non prima. In pratica, l'intervenuto fallimento è semplicemente un presupposto ulteriore di natura prettamente fiscale che consente di dare rilevanza alla valutazione nel frattempo operata; presupposto che, come tale, può legittimare la deduzione della perdita solo nell'anno in cui esso si verifica e non prima.</p>	
<p>Relazione sulla gestione: Consiglio nazionale dei commercialisti Publicato un documento in cui i commercialisti, dopo aver introdotto la disciplina giuridica di base e la metodologia con cui approcciarsi alla relazione sulla gestione, illustrano la parte generale della relazione, le informazioni specifiche, la prevedibile evoluzione della gestione e la disclosure non finanziaria.</p>	<p><i>CNDCEC, documento del giugno 2018</i></p>
<p>Attività per imposte anticipate – contabilizzazione e storno: Fondazione nazionale commercialisti Publicato un lavoro in cui i commercialisti dopo aver descritto le fattispecie delle differenze temporanee e permanenti tra utile civilistico e reddito fiscale illustrano la disciplina contabile dell'iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate (DTA) e in particolare, sulle modalità di rilevazione, di riassorbimento negli anni successivi ed eliminazione nel caso in cui non c'è ragionevole certezza del loro recupero in futuro.</p>	<p><i>FNC, documento del 2/7/18</i></p>
<p>Aumento di CS con esclusione del diritto di opzione – il parere del revisore sul prezzo di emissione delle azioni: Assirevi Definite le linee guida per la predisposizione dei pareri che la società di revisione legale fornisce sul prezzo di emissione delle nuove azioni determinato dagli amministratori nelle proposte di aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione.</p>	<p><i>ASSIREVI, documento del giugno 2018</i></p>